



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

FONDAZIONE  
**ARISTEIA**

ISTITUTO DI RICERCA  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI



---

# DOCUMENTI ARISTEIA

**documento n. 4**  
*Investimenti ambientali*

giugno 2001

---

# **INVESTIMENTI AMBIENTALI**

## DOCUMENTO ARISTEIA N.4

### INVESTIMENTI AMBIENTALI

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Sul concetto di costo ambientale – 3. «*Rischi ambientali*» e bilancio ordinario d'esercizio – 4. Recenti disposizioni agevolative in materia di investimenti ambientali - 5. Gli investimenti ambientali e relativa evidenza in bilancio - 6. Ambito temporale di applicazione per gli incentivi previsti nella L.388/2000 - 7. Cessione elusiva dei beni oggetto dell'investimento ambientale - 8. Considerazioni conclusive – Allegato 1 e 2.

#### 1. PREMESSA

Nei paesi occidentali più industrializzati sono stati introdotti nel corso degli ultimi anni alcuni strumenti per aiutare le imprese ad intraprendere un graduale percorso evolutivo tendente a migliorare l'impatto ambientale delle proprie attività produttive.

Considerate tra i maggiori responsabili dell'inquinamento, anche in Italia le imprese sono state richiamate - con intensità sempre maggiore - ad adottare comportamenti, sistemi di gestione nonché strumenti che limitino il più possibile gli effetti dei loro cicli produttivi sull'ambiente circostante. Ne è prova il recente operato del legislatore nazionale il quale ha introdotto, in tempi ravvicinati, una serie di normative miranti a perseguire la salvaguardia delle risorse ambientali (d.lgs.n.22/1997 novellato dal decreto n.389/1997 e dalla L.426/1998; d.lgs.258/2000). Ultime in ordine di tempo sono le recenti disposizioni previste nella Legge n.388/2000 (*Legge Finanziaria per il 2001*) ove, all'art.6 commi 13-19, è stato formulato un meccanismo agevolativo destinato ad incentivare – come vedremo - gli investimenti ambientali operati dalle piccole e medie imprese nel nostro Paese.

Anche a livello comunitario, l'impegno del legislatore a favore dell'ambiente è rilevante, come testimoniato dalla recente ~~Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (Disciplina 2001/C 37/03 pubblicata in GUCE il 3 febbraio 2001)~~, sulla quale si forniranno brevi cenni nei paragrafi seguenti. Tale disciplina ha lo scopo di fornire ai Paesi membri un capitolato di regole e principi sui quali confrontare la compatibilità con il mercato

Eliminato:

comune delle agevolazioni finalizzate alla tutela ambientale concesse alle imprese nazionali (per un esame più dettagliato si rinvia comunque all'Allegato n.1 del presente lavoro).

## 2. SUL CONCETTO DI COSTO AMBIENTALE

Il concetto di costo *ambientale* raggruppa tutti quei costi sostenuti da un'azienda - o da altri per conto della stessa - per prevenire, ridurre o riparare danni causati all'ambiente dalle sue attività operative ovvero per conservare risorse scarse rinnovabili e non rinnovabili. In via esemplificativa, si pensi allo smaltimento e alla minor produzione di rifiuti, alla tutela delle acque di superficie e freatiche, al miglioramento della qualità dell'aria, alla riduzione dell'inquinamento acustico nonché alla ricerca di materie prime e processi produttivi idonei a rendere migliore l'impatto ambientale delle attività produttive (*Aspetti ambientali nell'informativa del bilancio d'esercizio*, Task Force Ambientale del CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI-CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI).

Sono viceversa esclusi da tale definizione gli esborsi sostenuti per multe e sanzioni di tipo amministrativo - dovute alla mancata osservanza di regolamenti ambientali - ovvero risarcimenti di terzi per perdita o danno ambientale. Paradossalmente, infatti, se così non fosse, i costi ambientali verrebbero ad incrementarsi proprio nei bilanci di quelle imprese che sviluppano comportamenti contrari all'ambiente.

Nella determinazione del *quantum*, il "costo ambientale" trova fondamento sul costo c.d. *incrementale*; nozione quest'ultima che identifica l'eccedenza di costo sopportato dall'impresa per l'acquisto di una immobilizzazione con determinate peculiarità ambientali rispetto al minor costo che la stessa avrebbe sostenuto se non avesse avuto riguardo alle ripercussioni sull'ambiente del proprio agire (*Aspetti ambientali nell'informativa del bilancio d'esercizio*, Task Force Ambientale del CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI-CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI).

Con riferimento all'oggetto della spesa, secondo una impostazione canadese si distinguono i *costs of environmental measures* (costi connessi ad attività migliorative dell'impatto che l'attività d'impresa avrà sull'ambiente nell'esercizio in corso e/o nei successivi), dalle *environmental losses* (costi ambientali legati a perdite non recuperabili in futuro o costi che l'impresa sostiene per aver adottato comportamenti *contra legem*) (*Aspetti ambientali nell'informativa del bilancio d'esercizio*, Task Force Ambientale del CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI-CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> «Environmental losses: are costs that have been incurred by an entity with respect to the environment for which there is no return or benefit, for example fines and penalties for non-compliance with environmental regulations, damages paid to

La presente classificazione, in verità, si discosta dall'impostazione accettata dai Paesi – tra cui l'Italia - aderenti alla *Federation des Experts Comptables Europeens*, in quanto si conviene che la seconda tipologia di costi non siano veri e propri “*costi ambientali*”. È opportuno, infatti, evitare che i costi sostenuti per comportamenti contrari alla tutela dell'ambiente possano dilatare la voce di costi ambientali propriamente detti e ingenerare all'esterno la convinzione che l'impresa adotti comportamenti virtuosi e scelte di investimento migliorativi dell'impatto ambientale e, magari, arrivi a beneficiare anche di agevolazioni.

Alla luce di tali contributi, può proporsi la seguente suddivisione tra:

- a) costi che *direttamente* ed *indirettamente* producono benefici ambientali (spese per il trattamento dei rifiuti o degli scarti di produzione; costi di gestione amministrativa delle politiche ambientali);
- b) costi di periodo e perdite che non possono essere capitalizzati in quanto non produttivi di utilità futura (costi relativi ad azioni del passato che ora generano costi di smantellamento, di risanamento o di bonifica di un sito inquinato dall'azienda, nonché le multe e i risarcimenti pagati a terzi) (*Aspetti ambientali nell'informativa del bilancio d'esercizio*, Task Force Ambientale del CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI-CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI).

È ragionevole presumere comunque la presenza di zone grigie e di casi dubbi in ordine ai quali dovrà essere adottata la massima cautela, nel rispetto dei postulati che sovrintendono la redazione del bilancio.

In materia di costi ambientali è recentemente intervenuta anche la Commissione europea che, con la “Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente” 2001/C 37/03, ha accolto un concetto di costo ambientale omogeneo a quello sopra descritto. Infatti, l'art. 37 della Disciplina in commento individua come costi rilevanti per gli aiuti all'ambiente i “costi di investimento supplementari (o sovracosti) necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale”. Rispetto alla legge finanziaria, però, la disposizione comunitaria si contraddistingue per una maggiore puntualità nelle modalità di determinazione dei costi ammissibili, precisando i criteri in base ai quali la Commissione provvederà di volta in volta alla valutazione di ammissibilità (art. 37 Disciplina 2001/C 37/03).

### 3. “RISCHI AMBIENTALI” E BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO

---

others for environmental damage done, or assets of the entity that have to be written off because their costs cannot be recovered due to environmental concerns». CANADIAN INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS, 1993.

Nella redazione del bilancio di esercizio, occorre tener conto - come previsto dall'art.2423-bis - «dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento» nonché «dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo». Tale disposizione implica un'attenta individuazione delle passività *potenziali* derivanti da fattori ambientali.

Stante l'assenza nel codice civile di ulteriori indicazioni al riguardo, la corretta interpretazione della *ratio* del legislatore postula il ricorso ai principi contabili ed in particolare al Principio Nazionale n.19 limitatamente al tema dei "Fondi per rischi ed oneri". Tali fondi accolgono accantonamenti destinati a coprire *perdite* o *debiti* aventi natura determinata, esistenza certa o probabile, di cui alla chiusura dell'esercizio risulta indeterminato l'ammontare o la data di sopravvenienza.

L'esistenza di una *probabilità* di onere o perdita derivante da un fatto determinato e specifico è l'elemento di distinzione tra un fondo ed una riserva.

Gli accantonamenti conseguenti possono dunque derivare da *passività certe* ma *indeterminate* nell'ammontare o nella data di *sopravvenienza*, oppure da *passività* la cui esistenza è solo *probabile*. In quest'ultimo caso, possono concretizzarsi per l'impresa, al verificarsi di uno o più eventi futuri, una passività ovvero una perdita totale e parziale di un'attività.

Tale distinzione circa la natura della passività ha un riflesso anche nel conto economico: infatti, mentre gli accantonamenti operati a fronte di passività della prima specie sono iscritte nella voce B.12 (*Accantonamenti per rischi*), gli accantonamenti per le passività potenziali sono iscritti nella voce B.13. (*Altri accantonamenti*).

Nell'ambito della categoria dei fondi *per oneri*, il P. N. n.19 annovera il *Fondo recupero ambientale* precisando che «nel caso in cui un'impresa per effetto di proprie attività causi danni all'ambiente e al territorio, ed in tal senso debba sostenere oneri per il disinquinamento o ripristino, deve accantonare tali oneri in un apposito fondo del passivo dello stato patrimoniale» (principio contabile n.19, ed. aggiornata documento n.7 del 1981, pag.21). Tale fondo accoglie gli accantonamenti ritenuti necessari a fronteggiare oneri che si ha l'*obbligo* di sostenere, *certi* nell'esistenza e *stimati* nell'importo, per il disinquinamento o il ripristino di danni provocati all'ambiente o al territorio.

Al di là della presente disposizione, non si rinvencono altri riferimenti al tema ambientale. Tuttavia, non è da escludersi che l'impresa possa essere esposta ad ulteriori rischi ambientali. Tali rischi devono essere appositamente individuati, così come andrà meglio definito il grado di accadimento in termini probabilistici degli eventi futuri al cui realizzarsi si concretizzi una passività per l'impresa. Si parla dunque di eventi probabili, possibili o remoti, con ciò sottendendo un diverso grado di accadimento dell'evento.

Tali passività potenziali possono essere connesse ad interventi di disinquinamento e/o di ripristino del sito ambientale, possono originare da futuri esborsi a titolo di riacquisto per danni causati a terzi (*Aspetti ambientali nell'informativa del bilancio d'esercizio*, Task Force Ambientale del CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI-CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI). In queste circostanze occorrerà stimare l'entità dell'onere con ragionevole certezza e, laddove ciò non fosse possibile, occorrerà determinare un intervallo di valori all'interno del quale lo stanziamento deve rappresentare la migliore stima fattibile tra il limite massimo e minimo di tale campo di variabilità. Qualora nessuno dei valori congetturati in tale intervallo di variabilità siano più valido degli altri, si dovrà procedere ad accantonare almeno il minore. Inoltre, in nota integrativa andrà evidenziato il rischio di dover affrontare perdite ulteriori rispetto allo stanziamento. Nell'impossibilità di determinare l'onere in modo attendibile in presenza di un evento probabile, in nota integrativa dovranno essere indicate tutte le informazioni utili a delineare fornire possibili riflessi sul bilancio e sull'andamento dell'impresa.

In proposito, con riferimento alle passività potenziali, lo IAS 37 *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*, dopo aver precisato quali circostanze suggeriscono di provvedere a questi accantonamenti, puntualizza che «*the amount recognised as a provision should be the best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the balance sheet date*» (parag.36). La miglior stima per l'accantonamento necessario a fronteggiare una *present obligation* corrisponde all'importo che, alla data di chiusura del bilancio, un'impresa pagherebbe razionalmente per onorare l'obbligazione ovvero per trasferirla a terzi. Qualora esistano condizioni di incertezza tali da non consentire la quantificazione - in modo razionale - della miglior stima dei possibili effetti finanziari, e laddove l'accantonamento da operare comporti un'ampia casistica di possibilità, l'importo dell'obbligazione cui è esposta l'azienda viene stimato attraverso la ponderazione di tutte le possibili uscite con le rispettive probabilità, in modo da determinare l'«*expected value*». L'accantonamento sarà pertanto differente in funzione delle rispettive probabilità di accadimento. Anche qui, in caso di un ampio campo di variabilità in cui ogni possibile evento risulta avere medesima probabilità, si adotterà in valore mediano di tale intervallo.

Appare allora evidente che, in presenza di un medesimo rischio ambientale, l'adozione del principio contabile nazionale ovvero internazionale dia sicuramente luogo ad accantonamenti quantitativamente diversi, lasciando nel lettore del bilancio la sensazione che l'impresa debba fronteggiare rischi dagli effetti potenzialmente più gravosi per un'impresa piuttosto che per l'altra. Siffatto problema tuttavia origina dalle diversità esistenti tra i principi contabili.

#### 4. RECENTI DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE IN MATERIA DI INVESTIMENTI AMBIENTALI

L'art. 6, commi 13-19 della Legge n.388/2000 prevede che « *la quota di reddito (...) destinata ad investimenti ambientali, come definiti dal comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito*». Si prevede dunque una detassazione integrale della quota di reddito destinata ad investimenti ambientali. A titolo di esempio, sostenuta una spesa di 10 per un investimento ambientale e registrato a fine esercizio un reddito imponibile complessivo di 100, solamente 90 andrà sottoposto a tassazione. Per compensare l'onere finanziario generato dalla riduzione di gettito conseguente a tali incentivi ecologici, viene istituito un apposito fondo presso il Ministero delle Finanze la cui dotazione iniziale di 7,7 miliardi per il 2001 salirà a 150 miliardi per ciascuno dei due periodi d'imposta successivi. Inoltre, nell'ottica di una migliore conoscenza dello stato di salute del rapporto tra ambiente e sistema produttivo, il Ministro dell'Industria, d'intesa con il Ministro dell'Ambiente, provvederà ad effettuare un censimento degli investimenti ambientali realizzati nel 2001.

I soggetti destinatari del provvedimento sono le *piccole e medie* imprese, senza distinzione tipologica e territoriale. Nel silenzio del legislatore è ragionevole ritenere che, ai fini dell'individuazione dei soggetti beneficiari del provvedimento in commento, debbano essere rispettati i parametri fissati dal *Decreto per l'attuazione della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato alle piccole e medie imprese* (decreto Ministero Industria, Commercio e Artigianato del 18 settembre 1997) e relative circolari esplicative (Circolari n. 1065097 del 29 gennaio 1998 e n. 900016 del 19 gennaio 1999). Pertanto, è *piccola o media* l'impresa che, oltre a godere del carattere dell'indipendenza, abbia 1) non più di 250 dipendenti e 2) un fatturato medio annuo pari a 40 milioni di euro o, in alternativa, un utile annuo non superiore a 27 milioni di euro (si veda l'Allegato 2).

È possibile ipotizzare sin d'ora, tuttavia, come l'agevolazione in commento sia da coordinare con le disposizioni del Trattato CE e, più in particolare, con l'art.92 al cui paragrafo 1 è sancita l'incompatibilità «*(...) con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi fra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza*». Tale disposizione è stata in passato oggetto di ampia disamina da parte della dottrina e della giurisprudenza della Corte di Giustizia e, alla luce di autorevoli contributi, risulta oggi pacifica l'incompatibilità con la disciplina comunitaria di qualsiasi intervento pubblico che, direttamente o indirettamente, produca benefici economici *selettivi*, ossia destinati a particolari tipologie di imprese o produzioni.

Si rammenta in proposito che la Commissione UE, nel sottoporre ad attenta indagine le disposizioni nazionali dei Paesi membri, ha ricompreso (*Decisione 2000/668/CE del 12.7.2000*) nel

Eliminato:

novero degli aiuti di Stato anche la c.d. “*proroga Tremonti*” giacché la riduzione dei costi fiscali contemplata da quest’ultimo provvedimento interessava solo talune imprese e «*più precisamente quelle situate nelle zone degli obiettivi 1, 2 e 5b nonché le imprese di dimensioni ridotte ai sensi della legge, e le piccole e medie imprese*».

È evidente quindi che le misure di politica economica rivolte all’intero *Sistema Paese* - quali, ad esempio, la riduzione generalizzata dell’aliquota d’imposta o dei contributi previdenziali - non rientrano nel novero degli aiuti di Stato.

La determinazione dell’agevolazione in commento inoltre postula la *compatibilità* con i limiti prefissati sempre dalla disciplina comunitaria alle agevolazione agli investimenti; limiti che, determinati per rapporto tra l’aiuto economico ed il valore dell’investimento, prevedono “valori massimali” del 15% per le piccole imprese e del 7,5% per le medie imprese per le regioni non assistite (*Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese*, in G.U.C.E. n.213 del 23.7.1996).

Sempre con riferimento al diritto comunitario, la disciplina degli aiuti di stato per la tutela dell’ambiente (2001/C 37/03) contiene una serie omogenea di agevolazioni che, nel rispetto del principio di internalizzazione dei costi, consentano l’adeguamento a standard di tutela ambientale elevati. Infatti l’art. 29 della Disciplina in oggetto recita “*Gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di ottenere un livello di tutela ambientale più elevato di quello richiesto dalle norme comunitarie in vigore possono essere autorizzati fino ad un’intensità massima lorda del 30% (aumentato del 10% per le PMI n.d.r.) dei costi d’investimento ammissibili*”, con efficacia fino al 2007.

Eliminato: ¶

## 5. GLI INVESTIMENTI AMBIENTALI E RELATIVA EVIDENZA IN BILANCIO

Ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni in commento, il legislatore ha preliminarmente definito gli “*investimento ambientale*” come il «*(...) il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all’articolo 2424, primo comma, lettera B) n. II del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l’approccio incrementale*».

La definizione di “*investimento ambientale*” prescelta appare chiara in quanto circoscritta a quella voce di costo che - originata dalla sottoscrizione di un contratto di vendita - porti l’impresa ad acquisire una immobilizzazione materiale avente finalità di prevenzione, riduzione ovvero riparazione di danni causati all’ambiente.

Al costo di acquisto, che può ricomprendere l'I.V.A. solo se indetraibile purché non si determini un valore non recuperabile tramite l'uso, andranno ovviamente aggiunti tutti gli altri eventuali oneri sostenuti per poter utilizzare a regime il cespite (confermato, tra l'altro, anche dall'art. 76, comma 1 del T.U.I.R, in cui si ammette che al prezzo di acquisto siano computati anche i costi accessori). La dottrina e la prassi concordano nel ritenere *accessori* i costi di trasporto, di assicurazione, i costi derivanti da collaudi e assistenza tecnica; inoltre, possono essere ricompresi anche i costi direttamente imputabili nonché altri costi per la quota ragionevolmente attribuibile al cespite, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento a partire dal quale il bene inizia ad essere proficuamente utilizzato.

L'esplicito rinvio operato all'art.2424, peraltro, se da un lato può aiutare a definire meglio sul piano concreto le tipologie di investimenti agevolabili, dall'altro sembra escludere dal meccanismo agevolativo le immobilizzazioni immateriali o altri costi pluriennali, nonostante questi possano presentare potenzialità applicative ambientali.

Stante l'inequivocabile perentorietà del testo risultano, infatti, agevolabili solo gli investimenti in terreni e fabbricati, in impianti e macchinari, in attrezzature industriali e commerciali nonché altri investimenti rientranti nella voce "*altri beni*" di cui al punto n.4 della lett. B) n. II dell'art.2424. Se per tali tipologie di investimenti non sussistono particolari difficoltà anche in merito all'individuazione di fattispecie concrete ad esse rispondenti, per quanto concerne invece le immobilizzazioni in corso, trattandosi di beni soggetti ad un processo valutativo che diverrà definitivo solo con il completamento del bene, potrebbe porsi un problema in merito alla loro valutazione, data l'inadeguatezza - nel caso di specie - del criterio del costo di acquisto.

Per i cespiti *totalmente* o *parzialmente* costruiti in economia dall'impresa, ipotizzando l'inesistenza per tali beni di un mercato liquido e significativo che possa esprimere un *valore equo*, il parametro di riferimento sarà pertanto rappresentato dal costo di fabbricazione comprensivo dei costi diretti e di una quota parte delle spese generali di fabbricazione.

Naturalmente, per poter usufruire dell'agevolazione fiscale, gli investimenti in parola devono scaturire da una scelta *volontaria* degli organi direttivi dell'impresa e non da obblighi di legge di qualsiasi natura e grado.

Relativamente all'evidenziazione nello schema civilistico di *stato patrimoniale* ex art.2424, gli investimenti ambientali - appartenendo al *genus* delle "*Immobilizzazioni Materiali*" - seguono le norme del c.c. interpretate e integrate sul piano della tecnica dai Principi Contabili statuiti dalla Commissione mista C.N.D.C.-C.N.R. quale il n.11(*Bilancio d'esercizio finalità e postulati*), il n.12 (*Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi* e relativo *Documento interpretativo*), il n.16 (*Le immobilizzazioni materiali*), il n.19 (*I Fondi per rischi ed oneri, il Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato, i Debiti*). Per-

tanto, trattandosi di elementi patrimoniali destinati ad un utilizzo durevole nelle attività d'impresa, l'importo corrisposto per il loro acquisto andrà iscritto - come sancito dal primo comma dell'art.2424-bis del c.c. - tra le immobilizzazioni materiali e, più precisamente, tra le immobilizzazioni di cui al punto B.II.

La dottrina ritiene opportuno, nel rispetto dei principi generali che sovrintendono la disciplina del bilancio, l'iscrizione in un'apposita voce denominata "*Immobilizzazioni tecniche ambientali*", dei soli costi *incrementali* anziché dell'intero costo d'acquisto sostenuto per l'*asset*. A favore di tale scelta contabile, indotta da una preferenza per l'approccio c.d. *incrementale*, depone il principio generale della comparabilità dei bilanci (*Aspetti ambientali nell'informativa del bilancio d'esercizio*, Task Force Ambientale del CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI-CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI).

Ciò vuol dire, da un punto di vista operativo, che effettuato un investimento in immobilizzazione tecniche per un determinato importo riconducibile per una quota parte ad uno o più specifici impianti ambientali, solamente il controvalore di questi ultimi troverà evidenziazione in un'apposita voce denominata "*Immobilizzazioni tecniche ambientali*" nell'ambito della macro classe "*Immobilizzazione Materiali*", mentre la restante parte seguirà il consueto trattamento contabile. Si segnala tuttavia che, secondo una versione più restrittiva dell'approccio *incrementale*, l'intero costo andrebbe imputato alla voce generica "*Impianti*", a prescindere dalla parziale motivazione ambientale in quanto l'iscrizione nella posta "*Immobilizzazioni tecniche ambientali*" risulterebbe giustificata solamente in presenza di una esclusiva motivazione ambientale. Entrambe le accezioni dell'approccio *incrementale*, comunque, differiscono dal diverso approccio *globale* secondo il quale, in presenza di un investimento riconducibile solo in parte a motivazioni ambientali, l'iscrizione nella voce "*Investimenti per immobilizzazioni ambientali*" avviene per l'intero importo sostenuto, anche se non tutto l'investimento ha un immediato ritorno ambientale (*Aspetti ambientali nell'informativa del bilancio d'esercizio*, Task Force Ambientale del CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI-CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI).

Si ritiene condivisibile che la determinazione del valore da ammortizzare debba tener conto dell'eventuale valore di recupero che si stima di poter conseguire da una cessione del cespite già ipotizzata per il futuro. Relativamente alla definizione della *residua possibilità di utilizzazione*, posto che essa debba determinarsi in relazione al fenomeno dell'obsolescenza fisica ed economica oltre che in base alla *capacità d'ammortamento* dell'impresa, si ritiene imprescindibile una sua correlazione al mantenimento degli *standards* originari e delle *performances* ambientali da parte delle immobilizzazioni materiali agevolate.

Da un punto di vista fiscale, il regime degli ammortamenti dei cespiti che abbiano dato origine alla detassazione del reddito imponibile seguirà evidentemente un trattamento difforme rispetto alle ordinarie disposizioni di cui all'art.67 del T.U.I.R.. Pertanto, gli ammortamenti operati sistematicamente in sede civilistica in ragione della residua possibilità di utilizzazione del cespite, non rileveranno ai fini tributari come prescritto dal richiamato art.67.

Onde evitare problematiche applicative sarà comunque opportuno riportare in Nota Integrativa l'indicazione separata delle spese ambientali sostenute e fornire informazioni accurate circa la nozione di "costo ambientale" adottata (*Aspetti ambientali nell'informativa del bilancio d'esercizio*, Task Force Ambientale del CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI-CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI).

Per quanto concerne la individuazione dei cespiti oggetto degli investimenti agevolati, la Commissione europea ha percorso una strada diversa rispetto al legislatore nazionale, mostrandosi più sensibile alle esigenze produttive e tecnologiche delle imprese. Infatti, ai sensi dell'art. 36 della Disciplina 2001/C 37/03, rientrano nei costi ammissibili non solo quelli relativi all'acquisizione di immobilizzazioni materiali, ma anche tutte "le spese legate al trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate". È auspicabile, quindi, un ripensamento del meccanismo concepito dal legislatore nazionale al fine di rendere omogenei i due campi di applicazione.

## 6. AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE PER GLI INCENTIVI PREVISTI NELLA L.388/2000

Dal coordinamento del comma 15 con il comma 19, secondo il quale «*a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di reddito di cui al comma 13 corrisponde all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d'imposta precedenti*», risulta che l'approccio incrementale – di cui si è detto – si applicherà solo a partire dal 2003 ovvero dal terzo periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore della L.388/2000. Quindi, sia per l'esercizio fiscale 2001 che per il 2002 le imprese che intenderanno effettuare volontariamente investimenti ambientali godranno - su base annua - di una riduzione del rispettivo reddito imponibile per un importo complessivamente pari agli investimenti realizzati nell'anno.

L'abbattimento dell'imponibile del 2003 sarà determinato calcolando dapprima il valore medio annuo degli investimenti ambientali pregressi compiuti nel biennio precedente e successivamente si provvederà a dedurre tale valore medio dall'ammontare dell'investimento ambientale realizzato nel corso del 2003, come di seguito esemplificato:

$$(I. a. (2001) + I. a. (2002)) : 2 = I.a.(v.m.m.) ; I. a. (2003) - I.a.(v.m.m.) = Y (2003)$$

dove:

I. a.  $(n)$  = Investimento ambientale operato nell'anno  $n$

I. a.  $(n+1)$  = Investimento ambientale operato nell'anno  $n+1$

I.a.(v.m.m.) = Media Mobile dell'Investimento ambientale del biennio pregresso

$Y_{(n+2)}$  = Importo dell'abbattimento del reddito imponibile dell'anno  $n+2$

con  $n = 2001$ .

Anche sotto il profilo dell'ambito temporale di applicazione, il legislatore comunitario ha adottato un soluzione diversa rispetto a quella della finanziaria 2001. Infatti, la Disciplina sugli aiuti di Stato non segue l'approccio incrementale.

## 7. CESSIONE ELUSIVA DEI BENI OGGETTO DELL'INVESTIMENTO AMBIENTALE

Il comma 14 dell'art.6 L.388/2000 dispone che «*se i beni oggetto degli investimenti agevolati di cui al comma 13 sono ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, il reddito escluso dall'imposizione si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali*». Lo stesso trattamento, anche in mancanza di qualsiasi esplicito riferimento, dovrebbe riservarsi alle ipotesi di dismissione o di destinazione a fi-

nalità estranee all'impresa dei beni agevolati (assegnazione ai soci, conferimento, ecc.). Quindi, nell'ipotesi di cessione entro il secondo periodo d'imposta successivo alla realizzazione dell'investimento ambientale, l'abbattimento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si opera la cessione sarà pari alla differenza tra il corrispettivo ricevuto dalla cessione ed i costi per i nuovi investimenti ambientali realizzati nel medesimo esercizio fiscale. La norma antielusiva, agendo direttamente nell'esercizio in cui si verifica la cessione, non implica un ricalcolo del beneficio già ottenuto. Volendo fornire una esemplificazione numerica, si supponga nel 2001 la realizzazione di investimenti ambientali (I.a.<sub>(2001)</sub>) e la loro parziale cessione entro l'anno fiscale ad un valore presumibilmente inferiore (C<sub>(2001)</sub>). L'abbattimento del reddito imponibile di periodo sarà così determinato:

$$Y_{(2001)} = I. a_{(2001)} - C_{(2001)}$$

dove

I. a.<sub>(n)</sub> = Investimento ambientale operato nell'anno *n*

C<sub>(n)</sub> = Valore ricevuto dalla cessione dell'I.a.<sub>(n)</sub>

Y<sub>(n)</sub> = Importo dell'abbattimento del reddito imponibile dell'anno *n*

Se la cessione dell'I.a.<sub>(2001)</sub> si verificasse l'anno seguente ad un valore C<sub>(2002)</sub> e si realizzassero nuovi investimenti ambientali per complessive I.a.<sub>(2002)</sub>, l'importo da dedurre dal reddito imponibile di periodo sarebbe comunque pari a:

$$Y_{(2002)} = I. a_{(2002)} - C_{(2002)}$$

A partire poi dal periodo d'imposta 2003, la norma antielusiva terrà conto del calcolo incrementale degli investimenti detassati.

Anche nella Disciplina comunitaria è contenuta una disposizione con analoga finalità antielusiva (art. 36, punto c). Infatti, con esclusivo riferimento alle attività immateriali, esse devono risultare iscritte all'attivo del bilancio e permanere per almeno cinque anni a decorrere dalla concessione dell'aiuto, salvo che tali attività immateriali corrispondano a tecniche manifestamente superate. Il legislatore europeo prevede esplicitamente che, qualora tali attività immateriali siano rivendute nel corso del quinquennio, gli introiti ottenuti dalla cessione devono essere dedotti dai costi ammissibili, fino all'eventuale rimborso dell'importo dell'aiuto.

## 8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'analisi delle disposizioni agevolative gli investimenti ambientali pone, in verità, alcuni interrogativi - anche di tipo operativo - di seguito presentati.

Fermo restando l'investimento ambientale realizzato, la norma nulla dispone circa l'eventuale incapienza del reddito imponibile di periodo. La soluzione più razionale, tuttavia, parrebbe il ri-

porto in avanti della quota di reddito investito che non abbia goduto del beneficio nel primo esercizio utile a tal fine. In tal senso, sebbene si riferisca al regime di detassazione del reddito d'impresa reinvestito (c.d. regime Tremonti) che - da un punto di vista strutturale - presenta numerose affinità con la norma in commento, si è espresso nel 1994 il Ministero delle Finanze con propria circolare (circolare n.181 del 27.10.1994). Tra l'altro, se così non fosse, c'è da attendersi una stretta correlazione tra realizzazione degli investimenti ambientali e politiche di *tax planning*, con possibile nocumento per l'Ambiente che certamente non può più aspettare le convenienze terrene.

Con riferimento poi ai gruppi di imprese, si pongono problemi analoghi. Come è noto le scelte strategiche di gruppo possono attribuire determinate attività ad elevato impatto ambientale a singole unità produttive autonomamente distinte sul piano giuridico. In tale ipotesi, viene da chiedersi se possa trovare spazio un'opzione tributaria per così dire "*ecologica*" che, sull'esempio di quanto accade con la dichiarazione opzionale dell'I.V.A di gruppo, ammetta compensazioni orizzontali e verticali dei *bonus* tributari rivenienti da investimenti ambientali operati da aziende del gruppo, nell'eventuale incapienza delle rispettive basi imponibili.

Relativamente alla modalità di acquisizione all'impresa dell'immobilizzazione materiale ambientale, la norma espressamente richiama il costo d'acquisto dei beni oggetto dell'investimento; lo Stato, dunque, intende garantirsi quantomeno l'I.V.A. connessa a tali operazioni. Tuttavia, alla luce della diffusa consuetudine tra le imprese di ricorrere a contratti alternativi alla compravendita, una rigorosa interpretazione letterale della locuzione "*costo d'acquisto*" rischia di condizionare l'efficacia delle norme in commento. Proprio alla luce della *ratio* sottesa all'art.6 commi 13-19, che indubbiamente mira a favorire un migliore impatto ambientale delle attività produttive, sarebbe illogico limitare l'incentivo ai soli investimenti acquisiti all'azienda mediante stipula di contratti di vendita *ex art.1470 e ss del C.C.*, penalizzando in ultima istanza nuovamente l'Ambiente. Crediamo dunque che sia opportuno un chiarimento da parte delle competenti autorità.

Inoltre, nell'eventualità che l'impresa intenda provvedere alla riparazione di danni causati all'ambiente, alcuna agevolazione sarebbe ammessa per i costi sostenuti per prevenire o riparare in proprio - con personale e strumenti aziendali - danni all'ambiente o per ripristinare il precedente *status quo*, senza che si proceda all'acquisto di un'immobilizzazione materiale. Si pensi, infatti, ad un'impresa che, per effetto di nocivi residui gassosi rilasciati dal proprio ciclo di produzione, produce danni ad un'area demaniale protetta. Rispetto a tale situazione, può decidere di:

- a) non operare alcun investimento di tipo *ecologico*;

*b)* provvedere volontariamente all'acquisto di impianti che riducono l'impatto ambientale della propria produzione;

*c<sub>1</sub>)* ripristinare - con propri mezzi e a proprie spese - l'area danneggiata, senza acquistare impianti o macchinari come previsto dal punto *b)*;

*c<sub>2</sub>)* infine, realizzare gli stessi obiettivi di cui al punto *c<sub>1</sub>)*, incaricando impresa specializzata o associazione ambientalista di provvedere al ripristino e limitandosi perciò a fornire solo le risorse finanziarie all'uopo necessarie.

Mentre in relazione all'ipotesi *b)* non vi è dubbio alcuno circa l'ammissibilità dell'agevolazione tributaria *ex art.6 L.388/2000*, con riferimento alle ipotesi sub *c<sub>1</sub>)* e sub *c<sub>2</sub>)* sembra escludersi, sulla base di una interpretazione letterale del testo dell'art. 6, la possibilità che l'impresa possa godere di alcun incentivo fiscale; cosicché, stante l'attuale scenario, l'impresa sarebbe piuttosto portata ad adottare un comportamento del tipo *a)*, contrario agli obiettivi che il Legislatore nazionale intende perseguire. C'è da attendersi dunque un'interpretazione possibilmente estensiva dell'agevolazione a fattispecie analoghe.

Ancora, possibili controversie potrebbero presentarsi nell'applicazione delle disposizioni in commento al settore dello smaltimento dei rifiuti. In questo settore di strategico interesse per l'economia del Paese, nell'assenza di obblighi di legge che determinino per le imprese le immobilizzazioni tecniche minimali necessarie per poter proficuamente operare, il requisito della volontarietà degli investimenti ambientali – che, ricordiamo, rappresenta condizione necessaria per godere delle agevolazione - parrebbe estendersi a tutti le immobilizzazioni acquistate per il perseguimento dell'oggetto sociale. Pertanto, qualsiasi investimento realizzato mediante contratto di compravendita, volto ad implementare o rinnovare le immobilizzazioni tecniche di queste imprese, risultando volontario in quanto non obbligatorio potenzialmente risponde alla norma *ex art.6* ed è destinato dunque a produrre benefici effetti in termini di abbattimento di imponibile IRPEG.

Altra considerazione che appare opportuno richiamare è correlata al *genus* contrattuale adottato nell'attività di impresa e connessa imposizione fiscale.

Stante l'attuale disciplina di imposizione tributaria esistente in capo ai soci delle società di persone, per cui prescindendo dall'effettiva percezioni degli utili societari questi ultimi dovranno comunque essere imputati nella determinazione del reddito complessivo imponibile del socio in base alla percentuale di compartecipazione al capitale sociale, vi è da attendersi un beneficio tributario ben più interessante rispetto alle società di capitali. Infatti, il meccanismo impositivo degli scaglioni IRPEF – a patto che non ci si avvalga delle nuove disposizioni di cui all'art.9 della stessa legge 388/200 - consentirebbe di abbassare notevolmente l'aliquota marginale del percipiente e, contestualmente a moti-

vazioni ambientali, questo può sicuramente rappresentare un ulteriore motivo affinché si deliberi volontariamente l'acquisto di immobilizzazioni materiali ambientali.

## ALLEGATO 1

La recente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente del 3 febbraio 2001 (pubblicata in GUCE C 37 del 3 2 2001), costituisce un elemento di continuità con la precedente produzione normativa già elaborata in sede europea (Disciplina in materia di aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente del 1994). Il testo normativo si applica dal momento della pubblicazione ufficiale fino al 31 dicembre 2007.

Lo scopo di tale strumento è quello di fornire agli Stati membri un "capitolato" di principi e regole sulle quali valutare i progetti di aiuti di Stato alle imprese in relazione alla loro compatibilità con il mercato comune. Destinatari privilegiati, ma non esclusivi, sono le PMI che – insieme alle imprese situate nelle regioni assistite - possono usufruire di maggiorazioni degli aiuti (dal 30% al 40%).

Tale disciplina determina *«in quale misura e a quali condizioni gli aiuti di Stato possano risultare necessari alla tutela dell'ambiente ed allo sviluppo sostenibile senza esplicitare effetti sproporzionati sulla concorrenza e sulla crescita economica»*.

In conseguenza del verificarsi del nesso di causalità tra evento (attivo od omissivo) e danno ambientale, l'inquinatore è obbligato ad internalizzare gli oneri della ricostituzione dello *status quo ante* (principio del *«chi inquina paga»*).

L'ambito di applicazione comprende tutti i settori del Trattato CE, con l'esclusione del settore agricolo, dei settori "ricerche e formazione" in ambito ambientale, degli aiuti a favore della siderurgia e dei costi c.d. incagliati (intendendo come tali i costi che le imprese devono sostenere in conseguenza di impegni precedentemente contratti, che non possono più onorare a causa della liberalizzazione del settore).

Gli strumenti attraverso cui incidere sulle scelte degli operatori economici per promuovere un adeguato livello di tutela ambientale sono individuati dal legislatore europeo nell'*imposta ambientale* e negli *aiuti di Stato* (sotto forma di incentivi o di agevolazioni fiscali).

Sotto il primo profilo, affinché un tributo possa essere considerato "imposta ambientale", deve colpire la base imponibile riveniente da una attività aziendale che abbia effetti negativi sull'ambiente ovvero, in alternativa, deve avere chiari effetti positivi per la tutela dell'ambiente. Tale nesso di causalità tra imposta e beneficio ambientale deve essere provato dallo Stato membro interessato.

Sotto il profilo strutturale dell'imposta ambientale, la Commissione rimanda a quanto già indicato a proposito del concetto di "canone". Infatti, nell'ottica comunitaria, tale categoria è individuata funzionalmente e non tipologicamente, per cui è imposta ambientale quella che produce un determinato effetto sull'ambiente e sulla tutela delle risorse energetiche scarse. Non è neces-

sario che il tributo *de quo* abbia caratteristiche commutative, cioè costituisca il corrispettivo per un servizio collettivo, di bonifica o di miglioria, rivolto a determinati operatori economici.

Nell'attuazione delle imposte ambientali nel nostro ordinamento, il canone - come sinonimo di tassa ambientale - è rappresentato da tutti gli strumenti rivolti a prevenire, eliminare o ridurre una determinata attività inquinante (imposte, tasse, tariffe, canoni, contributi dovuti dal produttore o dal semplice utilizzatore, ecc.).

Sotto il secondo profilo degli incentivi e delle agevolazioni, la disciplina comunitaria individua le seguenti categorie:

- Aiuti agli investimenti
- Aiuti alle attività di assistenza e consulenza in materia ambientale
- Aiuti al funzionamento

Quanto ai primi, vi rientrano gli aiuti che agevolano l'adeguamento a più rigorose norme europee a tutela dell'ambiente, che promuovono sia il raggiungimento di *standards* ambientali di elevato livello qualitativo sia la realizzazione di investimenti di a minor impatto ambientale rispetto a quanto richiesto da norme comunitarie. Sotto tale profilo, vi è una sostanziale omogeneità tra la nozione di investimento ambientale dell'art. 6, L. n. 388 e il concetto di investimento ambientale fatto proprio dalla disciplina comunitaria.

Risultano agevolabili gli investimenti attuati per far fronte all'acquisto di beni materiali destinati a ridurre o eliminare i fattori inquinanti o ad adottare metodi di produzione a minore impatto ambientale e, ancora, le spese legate al trasferimento di tecnologia tramite acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze brevettate o non brevettate. L'ammissibilità di tali costi è subordinata ai seguenti requisiti dei cespiti oggetto dell'investimento, che devono essere (i) elementi patrimoniali ammortizzabili (ii) con iscrizione nell'attivo del bilancio dell'impresa, nonché (iii) essere acquistati in condizioni di mercato e (iv) permanere nel ciclo produttivo dell'impresa per almeno cinque anni. Nell'ipotesi in cui nel quinquennio successivo il cespite oggetto dell'investimento agevolato venga ceduto a titolo oneroso il ricavo dovrà essere dedotto dal costo ammissibile con l'eventualità del parziale o totale rimborso dell'aiuto.

Sotto questo profilo, il concetto di costo ammissibile accolto dal legislatore nazionale è indubbiamente più restrittivo rispetto a quello recato dalla disciplina comunitaria che estende il beneficio anche agli investimenti finalizzati all'acquisizione di beni immateriali.

Diversamente dalla disposizione interna che nulla dice circa le modalità di misurazione dell'investimento ambientale, l'art 37 della disciplina comunitaria limita il beneficio ai costi d'investimento supplementari (sovra-costi) necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale. Poiché il sovra-costi dell'investimento per la tutela ambientale non è facilmente isola-

bile dal costo totale, la Commissione dovrà di volta in volta valutare i costi ammissibili in base alla comparazione con altri investimenti di maggiore impatto ambientale, al netto dei vantaggi in termini di capacità produttiva e degli eventuali risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di attività dell'investimento.

Infine, merita rilevare un ulteriore profilo di diversità strutturale tra le due discipline. Mentre il legislatore comunitario ha introdotto l'aliquota massima del 30% dei costi ammissibili, elevata al 40% per le PMI, in misura uguale per i sette anni di vigore della disciplina, il legislatore nazionale ha previsto un meccanismo differenziato per il primo biennio (2001-2002) e i successivi esercizi (dal 2003 in poi), secondo il criterio incrementale (vedi par.5). Per verificare la compatibilità delle due discipline, sarà opportuno effettuare un'analisi macroeconomica volta a comparare la misura del 40% degli investimenti ambientali effettuati dal 2001 al 2007 con la misura del 100% per un biennio sommato con i successivi cinque anni. I due metodi saranno equivalenti a patto che il tasso di incremento annuale medio degli investimenti sia pari al 16% dopo il primo biennio.

Quanto alle attività di assistenza e consulenza in materia ambientale, con esclusivo riferimento alle PMI dette attività possono essere oggetto di aiuti di Stato. La Commissione, in proposito, ribadisce l'applicabilità del regolamento CE 12 gennaio 2001 n. 70 (in GUCE L 10 del 13 gennaio 2001) sugli art. 87 e 88 del Trattato CE.

L'ultima categoria indicata dalla Commissione consiste negli aiuti al funzionamento aventi ad oggetto la razionalizzazione della gestione dei rifiuti ed il risparmio energetico a favore di tutte le imprese.

Con esclusivo riferimento alle PMI, la disciplina comunitaria introduce un'importante deroga al principio della concorrenza consentendo agli stati di introdurre agevolazioni temporanee per l'adeguamento alle nuove norme comunitarie cogenti fino ad un massimo di tre anni e nei limiti del 15% lordo dei costi ammissibili. La scelta del legislatore comunitario, volta ad accelerare il processo di ammodernamento delle strutture produttive degli stati membri, si scontra con la disciplina più rigida introdotta dal legislatore nazionale che esclude dall'ambito di applicazione dell'art. 6 della legge finanziaria "gli investimenti realizzati in attuazione degli obblighi di legge" (art. 6, comma 15, l. n. 388/2000).

## **ALLEGATO 2**

Le unità occupate sono calcolate in base al numero di unità – lavorative – anno (ULA), corrispondente al numero medio mensile di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno. Ai fini del calcolo ULA, i lavoratori occupati part-time sono conteggiati come frazioni di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part – time e quelle

fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part – time 18, il dipendente viene conteggiato in misura pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part – time 28, il dipendente viene conteggiato 0,7 ULA per periodo di lavoro. Se invece, i dipendenti sono occupati a tempo pieno ma per un periodo inferiore all'anno il dipendente vale un'unità, mentre il periodo di lavoro sarà considerato come frazione di dodici: ad esempio un dipendente per sei mesi deve essere conteggiato 0,5 ULA, pari a  $1 \times 0,5$  (sei dodicesimi); dieci dipendenti per quattro mesi devono essere conteggiati 3,33 ULA, pari a  $10 \times 0,333$  (quattro dodicesimi). Nell'ipotesi in cui i dipendenti part- time siano occupati per un periodo inferiore all'anno per ottenere l'ULA dovrà essere moltiplicato il numero di dipendenti per il rapporto tra orario full – time ed orario part – time per la frazione di anno: ad esempio, 2 dipendenti il cui contratto prevede l'effettuazione della metà delle ore del contratto collettivo di riferimento occupati per sei mesi dovranno essere conteggiati nel seguente modo:

$$n.2 \text{ (dipendenti)} \times 0,5 \text{ (part time)} \times 0,5 \text{ (mesi 6 su 12)} = 0,5 \text{ ULA}$$

Relativamente al secondo requisito, si deve ribadire che per fatturato annuo, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, si intende l'importo netto del volume di affari che comprende gli importi provenienti dalle vendite dei prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse al volume di affari non superiore.

Entrambi i dati devono essere riferiti all'ultimo bilancio approvato precedentemente all'esercizio in cui si attua l'investimento agevolato. Se nell'esercizio precedente l'impresa era esonerata dalla contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le informazioni sul fatturato annuo e sul totale di bilancio saranno desunte dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed in particolare, per quelle relative all'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al D.P.R. n. 689/1974 ed in conformità agli articoli 2343 e seguenti del codice civile, fermo restando l'obbligo dell'opzione per la contabilità ordinaria ai fini della rappresentazione in bilancio degli investimenti *de quibus*.

Tuttavia, mentre i due requisiti lavoratori, fatturato e/o utile di bilancio, dovranno essere rispettati dall'anno o dall'esercizio precedente alla detassazione, l'opzione per la contabilità ordinaria potrà essere attuata nello stesso esercizio nel quale si attua l'investimento agevolato. Infatti, il chiaro riferimento nel comma 15 allo stato patrimoniale, disciplinato dall'art. 2424, comma 1, del codice civile, nonché la prescrizione del comma 16 secondo il quale a decorrere dal 1° gen-

naio 2001 le imprese interessate sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati implicano la necessaria redazione del bilancio in forma ordinaria.

Per quanto concerne il requisito dell'indipendenza, è considerata indipendente l'impresa il cui capitale non sia detenuto per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa. Al fine di verificare tale requisito, devono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. Tale soglia può essere superata qualora l'impresa sia partecipata da società di investimenti pubblici, da società di capitali o altri investitori istituzionali a condizione che non vi sia alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa o se il capitale è disperso in modo tale che è impossibile stabilire chi lo detenga.

Nel caso in cui l'impresa che intende beneficiare dell'agevolazione detenga anche indirettamente il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di una o più imprese, il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato annuo o il totale del bilancio, per la verifica dei tre requisiti sono calcolati in base alla somma dei valori riferiti a ciascuna delle imprese. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o più dall'impresa richiedente medesima.

La composizione della compagine sociale o dell'esercizio dei diritti di voto dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma di società di capitali, è quella risultante alla chiusura del bilancio in cui si applica l'agevolazione.

Stampato presso la sede della Fondazione – giugno 2001

---

**FONDAZIONE ARISTEIA – Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti**

Via Poli, 29 – Roma 00187

Tel. 06/69018323 - Fax 06/69923403 - [www.aristeia.it](http://www.aristeia.it)